

DISCIPLINARE SERVIZIO SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E PIAZZE DEL COMUNE DI CABELLA LIGURE E NELLA VALLE GARDENELLA DEL COMUNE DI MOMGIARDINO LIGURE E SPRGIMENTO SALE, PER LA STAGIONE INVERNALE 2019/2020, EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ANNO

ART. 1

FINALITÀ DEL PRESENTE DISCIPLINARE

Il presente disciplinare norma l'affidamento e lo svolgimento del servizio di Sgombero della neve lungo le strade e piazze del Comune di Cabella Ligure e della Val Gordenella del Comune di Mongiardino Ligure, come da accordo e trasporto nell'area individuata dall'Amministrazione e servizio antigelo mediante spargimento di sale e sabbia su richiesta dell'Amministrazione,

ART. 2

ESTENSIONE DEL TERRITORIO INTRESSATO

Il servizio di sgombero delle neve deve essere svolto sulle seguenti aree di circolazione nel territorio dei Comuni di Cabella Ligure e Mongiardino Ligure, suddivise nei seguenti due lotti, da affidare a terzi singolarmente:

Lotto 1 che comprende le Strade comunali per un totale di Km 20,6:

Cabella – Pobbio Superiore	Km 8,5
Cabella – Cremonte	Km 3,8
Cabella -Piuzzo	Km 7,5
Cabella- Centrassi	Km 0.8

Lotto 2 - Strade comunali – per un totale di Km 13,3:

Cabella – Dova - San Clemente	Km 10,30
Dova – Guazzola	Km 1,4
Bivio Guazzola - Casalbusone	Km 0,5
Dovanelli – Ponte Gordenella	Km 0,9ù
Piancereto	Km. 0,2

Strade comunali inerenti la Val Gordenella del Comune di Mongiardino Ligure per un totale di K. 10,8:

Loc. Serassa Cerendero	Km 3,3
Bivio Cerendero - Cimitero Canarie	Km 0,75
Bivio Cerendero -Gorreto	Km 0,077
Bivio Gordena-Casalbusone	Km 2,3
Bivio Gordena- Pian dei Berci	Km 0,21
Bivio Cerendero - Gordena	Km 3,0
Tratto stradale tra Dova Superiore e San Fermo	Km 1,2

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di richiedere all'appaltatore di effettuare, limitatamente all'ambito territoriale di competenza, interventi di sgombero neve su strade ed aree non comprese nelle zone di intervento succitate, e fuori dalla stagione invernale.

ART. 3
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il Comune è tenuto a corrispondere al soggetto affidatario i seguenti corrispettivi:

- a) compenso fisso annuo, relativamente a ciascun lotto di € 1.000,00, oltre IVA al 22%, per fermo macchine;
- b) compenso di €. 28,50 a Km oltre IVA esclusa (per prestazioni diurne, notturne, festive o festive notturne), al netto del ribasso d'asta offerto in sede di offerta, per il servizio di sgombero neve su tutte le strade elencate.

ART. 4
EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

La ditta appaltatrice si intende vincolata con la sottoscrizione dell'offerta e del presente disciplinare; l'Amministrazione Comunale sarà invece impegnata solo dalla data della determinazione di affidamento del servizio.

ART. 5
IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale può presumersi complessivamente in € 10.000,00 compreso IVA e che il tutto è legato all'andamento delle condizioni climatiche,
L'importo dell'appalto è comprensivo dei corrispettivi di cui alle lettere a e b IVA inclusa del precedente articolo, relativi ai due lotti.
Detto importo deve intendersi comunque non impegnativo in quanto non definitivo; l'importo definitivo sarà dato dalla somma delle prestazioni lavorative effettuate.

ART. 4
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata dalla data di affidamento del servizio fino al 30/04/2020, eventualmente rinnovabile, a discrezione dell'amministrazione comunale, per un'ulteriore stagione invernale, previa verifica del livello professionale dimostrato dall'assuntore del servizio nell'espletamento e mancate insorgenze di situazioni di conflittualità. Il rinnovo del contratto avverrà agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al presente capitolato.
Si intende per stagione invernale, presuntivamente in relazione alle precipitazioni nevose, il periodo compreso tra il **15 novembre ed il 15 aprile**, fatto salvo il verificarsi di neviccate che dovessero richiedere l'intervento prima dell'inizio o dopo la scadenza del periodo sopra indicato.

ART. 5
PROCEDIMENTO APPALTO

Il servizio viene affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs 50 del 18/04/2016 e s.m.i L'aggiudicazione del presente appalto avverrà, con il criterio del prezzo più basso sul prezzo orario, posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50 del 18/04/2016.

ART. 6
CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicatario prima dell'inizio del servizio, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50 del 18/04/2016 costituisce la cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, fatto salvo quanto previsto dal sopracitato articolo;

ART. 7
PAGAMENTI

Il pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 3 del presente disciplinare:

- lettera a – fermo macchine, avverrà anticipatamente, entro la fine del mese di dicembre 2019;
- lettera b), avverrà entro 60 giorni, dalla presentazione della fattura elettronica, dettagliata in merito ai corrispettivi dovuti, con specifica dell'attività svolta, dei Km eseguiti e i mezzi impiegati, debitamente vistata dal Responsabile del servizio.

ART. 8
ESECUZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Lo sgombero della neve, deve effettuarsi ogni qualvolta il manto nevoso raggiunge i **5 (cinque) centimetri di altezza**. In tali condizioni l'intervento dell'appaltatore del servizio deve essere immediato e tempestivo, senza dover attendere alcun ordine da parte del Responsabile del servizio, o in sua assenza del Sindaco o suo delegato, e deve proseguire ininterrottamente sino a quando le strade oggetto dell'appalto non risultino pulite e finché il fenomeno nevoso non sarà terminato.

Le strade dovranno essere sgombrate e rese transitabili in modo che le aree interessate non presentino difficoltà alcuna nella circolazione.

L'appaltatore avrà l'obbligo, quotidianamente o al termine dell'intervento di comunicare per iscritto le ore effettivamente prestate, suddivise per i mezzi impiegati.

L'appaltatore dovrà garantire il funzionamento costante dei mezzi meccanici impiegati e in caso di guasti deve garantire la riparazione in tempo utile o la sostituzione, per la perfetta esecuzione del servizio. L'Amministrazione comunale, in caso di carenza ed imperfezione dei mezzi, si riserva ampia ed insindacabile facoltà di avvalersi a proprie spese di qualsiasi mezzo disponibile salvo l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 e la risoluzione del contratto nei casi previsti al successivo art.11.

ART. 9
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

L'affidatario si obbliga:

- a garantire la massima puntualità e regolarità nello svolgimento del servizio.
- ad osservare e fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;

- ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo naz.le di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio;
- ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e smi;
- **a presentare, prima dell'inizio del servizio, polizza assicurativa per danni di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, per responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCTO), per un massimale di almeno Euro 1.500.000.**

ART. 10 CONTRATTO E PENALITÀ.

A seguito dell'aggiudicazione e alla verifica dei requisiti, si procederà alla stipula del contratto. Per il mezzo che si presenterà in servizio con ritardo, verrà applicata una penalità pari a € 50,00 per la prima ora o frazione di ora di ritardo e € 100,00 per il ritardo di oltre un'ora; In caso di grave ritardo, si provvederà alla risoluzione del contratto.

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto del presente capitolato ed in particolare in caso di grave ritardo o interruzione del servizio o di gravi carenze riscontrate in corso d'esercizio, il Comune si riserva, previa diffida, il diritto alla risoluzione del contratto, fatti salvi i dovuti risarcimenti da porre a carico dell'appaltatore e l'incameramento della cauzione a fronte di spese sostenute per conto dell'appaltatore.

ART. 12 DECADENZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi:

- a. mancata assunzione del servizio all'ora stabilita
- b. sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 12, esclusi i casi di forza maggiore
- c. abituali deficienze e negligenze del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettono il servizio stesso a giudizio dell'Amministrazione
- d. quando l'impresa si renda colpevole di frodi
- e. cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri senza esplicita autorizzazione
- f. in caso di inosservanza per i dipendenti delle vigenti leggi sulla prevenzione ed assicurazione infortuni sul lavoro e previdenze varie. Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, notifica all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica.

In caso di rescissione anticipata del contratto, l'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei servizi eseguiti regolarmente e sarà passibile del danno che provenisse dall'Amministrazione

ART. 13

ULTERIORI OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

La Ditta aggiudicataria del servizio assume, a pena di nullità assoluta, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 obbligandosi a comunicare al Comune gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il vincolo contrattuale con la Ditta aggiudicataria del servizio si risolve di diritto nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. m1456 C.C. e del secondo periodo del comma 8, art. 3, L. 136/2010.

ART. 14

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati concernenti l'impresa affidataria saranno trattati dalla stazione appaltante ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016), al fine di consentire lo svolgimento delle formalità implicite nell'appalto stesso. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo a un'autorità di controllo come previsto dall'art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.

ART. 20

RINVIO

Per quanto non espressamente disposto valgono nella presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e le leggi in materia di appalti pubblici.